

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 14 **del mese di** aprile
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Marzocchi Teresa	Assessore
4) Melucci Maurizio	Assessore
5) Mezzetti Massimo	Assessore
6) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
7) Peri Alfredo	Assessore
8) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: FORMULAZIONE RISERVE ALLA VARIANTE SPECIFICA AL PTCP DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 71 DEL 20/12/2013 AI SENSI DELL'ART.27 BIS DELLA LR
20/2000

Cod.documento GPG/2014/532

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/532

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.e i.;
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 173/2001 e n. 484/2003 che, in attuazione dell'art. 16 della L.R. 20/2000, hanno approvato gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico rispettivamente sui contenuti conoscitivi e valutativi dei Piani e sulla modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni relative agli strumenti cartografici digitali;
- la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 recante "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" che definisce i ruoli dei diversi enti in materia di Rete natura 2000 e, in particolare, prevede che i piani territoriali, urbanistici e di settore siano corredati dallo studio d'incidenza;
- i Decreti Legislativi 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

- il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po, approvato con DPCM del 24 maggio 2001;
- il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato dall'Assemblea Legislativa Regionale con del. n. 276 del 3/2/2010, che definisce gli obiettivi da perseguire per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale ed individua gli indirizzi e le direttive alla pianificazione di settore, il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato dal Consiglio Regionale con del. n. 1338 del 28/1/1993 che definisce gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio e delle sue emergenze territoriali nonché gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Piacenza approvato con delibera del Consiglio n. 69 del 2 luglio 2010;
- il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) della Provincia di Piacenza approvato con delibera del Consiglio n. 98 del 22 novembre 2004;
- la propria deliberazione n. 312 del 13 marzo 2001 che al fine di assicurare uno stabile coordinamento tra le Direzioni Generali per la valutazione dei PTCP, conferma il Gruppo di lavoro costituito dalla delibera di Giunta regionale n. 20/1996 integrandone la composizione con i Direttori Generali competenti in materia di Politiche Sociali e di Strumenti Cartografici e conferisce allo stesso Gruppo lo svolgimento delle funzioni previste dalla L.R. 20/2000;

Premesso:

- che il procedimento avviato dalla Provincia di Piacenza si svolge secondo le disposizioni indicate all'art. 27 bis della L.R. n. 20/2000 che al comma 2 prevede la consultazione in forma scritta sul Documento preliminare degli Enti che svolgono compiti di governo del territorio e che al comma 3 prevede l'applicazione dei commi da 4 a 13 dell'art. 27 e la riduzione della metà dei termini per il deposito del piano adottato e per l'espressione delle riserve da parte della Regione;

- che la Regione ha espresso il proprio contributo istruttorio sui documenti di pianificazioni preliminari della variante specifica al PTCP della Provincia di Piacenza con deliberazione della Giunta n. 1327 del 23/9/2013;

Preso atto:

- che la Provincia di Piacenza, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71 del 20 dicembre 2013, ha adottato, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della L.R. n. 20/2000, la variante specifica al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con effetti di variante al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ai sensi degli artt. 22 e 40-quinquies della L.R. 20/2000, costituita dagli elaborati di seguito elencati:
 - Relazione illustrativa;
 - Allegati alla relazione illustrativa:
 - All. 1 Individuazione di sintesi delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
 - All. 2 Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
 - All. 3 Tabella riepilogativa delle proposte di variante ad esito dei contributi valutativi degli
 - Enti coinvolti nelle consultazioni preliminari;
 - Norme - Estratti articoli variati;
 - ValSAT:
 - ValSAT - Rapporto ambientale;
 - ValSAT - Sintesi non tecnica;
 - ValSAT - Studio di incidenza;
 - Cartografia:
 - Estratti Tavole A1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" interessate dalla variante;
 - Estratti Tavole vR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante;
 - Estratti Tavole vR2 "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante;
- che la Provincia di Piacenza ha trasmesso gli elaborati adottati con delibera n. 71 del 20/12/2013 alla Regione Emilia-Romagna che li ha ricevuti il 17 febbraio 2014 e pertanto la Giunta Regionale può formulare eventuali

riserve entro il 18 aprile 2014, essendo i termini ridotti della metà secondo le disposizioni dell'art.27 bis della L.R. n. 20/2000;

- che gli elaborati della variante specifica al PTCP, adottati dalla Provincia di Piacenza, sono stati depositati per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, presso le sedi della Provincia, della Regione, delle Province contermini, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette interessate;
- che gli elaborati della variante adottata costituenti variante al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) sono stati altresì depositati per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR, ai sensi degli artt. 5 e 40-quinquies, L.R. 24 marzo 2000, n. 20, presso la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna;
- che di tale deposito è stata data comunicazione mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 26/2/2014;

Dato atto:

- che la Giunta regionale, al fine di assicurare uno stabile coordinamento tra le Direzioni Generali, con deliberazione n. 20 del 16 gennaio 1996, ha approvato la "Costituzione di un Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale" e, con deliberazione n. 312 del 13 marzo 2001, ha inoltre approvato modifiche ed integrazioni alla stessa delibera per conferire al medesimo Gruppo lo svolgimento delle funzioni previste dalla L.R. n. 20/2000;
- che la delibera n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce al Responsabile della Direzione Generale Programmazione Territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e internazionali il compito di presiedere e organizzare le attività del Gruppo di lavoro e dispone che le valutazioni delle Direzioni Generali che lo compongono debbano essere espresse attraverso la presentazione di pareri nell'ambito di apposite riunioni;

- che inoltre la delibera n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce la responsabilità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 32/1993, al Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale e sviluppo della montagna;
- che il Gruppo di lavoro permanente interdirezioni di cui alla citata delibera n. 312/2001, si è riunito il giorno 18 marzo 2014 esprimendo le proprie considerazioni per la formulazione di eventuali riserve in merito alla proposta di variante;
- che la relazione tecnica istruttoria, contenente la valutazione unitaria della variante specifica al PTCP della Provincia di Piacenza, predisposta con le considerazioni espresse dalle Direzioni Generali nella riunione del Gruppo di lavoro istruttorio, è stata trasmessa alle medesime Direzioni tramite posta elettronica per la sua condivisione ed eventuale integrazione;

Considerato che i contenuti della proposta di variante al PTCP rientrano nei casi previsti all'art. 27 bis comma 1 della L.R. n.20/2000, in particolare: le modifiche apportate al testo normativo del PTCP trovano riscontro nel dettato delle lettere a) e b) e la modifica della perimetrazione del sistema di tutela dei corsi d'acqua superficiali, l'adeguamento al PAI in merito alla gestione dei rifiuti nelle fasce fluviali trovano riscontro nel dettato della lettera e);

Valutata la relazione tecnica istruttoria predisposta dal Gruppo di lavoro interdirezioni che si riporta di seguito integralmente:

<<<RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DAL GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONI-ISTITUITO CON D.G.R. 312/01-FINALIZZATA ALLA FORMULAZIONE DI EVENTUALI RISERVE ALLA VARIANTE SPECIFICA AL PTCP DELLA PROVINCIA DI PIACENZA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 27BIS CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 71 DEL 20/12/2013

Nell'ambito della procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 27 e 27bis della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", la

presente relazione espone l'esito dell'attività istruttoria condotta per corrispondere alle disposizioni dell'art.27, comma 7, relative alla formulazione di eventuali riserve da parte della Regione in merito alla conformità al PTR ed agli altri strumenti della pianificazione regionale della variante specifica al PTCP della Provincia di Piacenza, adottata dalla stessa Provincia con deliberazione consiliare n. 71 del 20/12/2013 i cui contenuti sono riportati negli elaborati di seguito indicati:

- Relazione illustrativa;
- Allegati alla relazione illustrativa:
 - All. 1 Individuazione di sintesi delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
 - All. 2 Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
 - All. 3 Tabella riepilogativa delle proposte di variante ad esito dei contributi valutativi degli Enti coinvolti nelle consultazioni preliminari;
- Norme - Estratti articoli variati;
- VALSAT:
 - Rapporto ambientale;
 - Sintesi non tecnica;
 - Studio di incidenza;
- Cartografia:
 - estratti Tavole A1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" interessate dalla variante;
 - estratti Tavole vR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante;
 - estratti Tavole vR2 "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante;

Gli elaborati adottati dalla Provincia di Piacenza sono stati depositati, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 5, della L.R. n. 20/2000 per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 26/2/2014 presso le sedi della Provincia, della Regione, delle Province contermini, dei Comuni appartenenti al territorio provinciale, delle Comunità Montane e degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette interessate. Gli elaborati adottati costituenti variante al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) sono stati depositati, ai sensi degli artt. 5 e 40-quinquies,

L.R. 24 marzo 2000, n. 20, presso la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e delle Province della Regione Emilia-Romagna.

La variante adottata dalla Provincia di Piacenza è pervenuta alla Giunta regionale il 17/2/2014 e, come previsto dall'art. 27 bis della L.R. n. 20/2000, la stessa può sollevare le proprie riserve entro il termine perentorio di sessanta giorni dal suo ricevimento ovvero entro il 18 aprile 2014.

La valutazione della variante è stata svolta secondo le indicazioni della delibera della Giunta Regionale n. 312/2001, che modifica ed integra la precedente delibera della Giunta regionale n. 20 del 16 gennaio 1996, concernente la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente avente come finalità l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e sulle loro varianti.

Fanno parte del Gruppo di lavoro, come stabilito dalla citata delibera n. 312/2001, i Responsabili delle Direzioni Generali Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali; Agricoltura; Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa; Cultura, Formazione e Lavoro; Attività Produttive Commercio e Turismo; Sanità e Politiche Sociali; Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica; Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità.

La stessa delibera individua nel Direttore Generale a "Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali" il dirigente incaricato a sovrintendere alle attività del Gruppo di lavoro e attribuisce al Responsabile del Servizio Programmazione territoriale e Sviluppo della montagna la responsabilità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 32/93.

L'attività istruttoria, condotta all'interno delle singole Direzioni Generali, ha trovato il proprio momento di concertazione e confronto nella riunione del Gruppo di lavoro che il Direttore Generale a "Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali" ha convocato il giorno 18 marzo 2014 per acquisire e coordinare le valutazioni presentate dalle stesse Direzioni Generali.

La condivisione da parte del Gruppo di lavoro della presente relazione istruttoria è avvenuta per posta elettronica.

La valutazione della variante adottata tiene conto che il documento preliminare proponeva quattordici modifiche delle perimetrazioni delle fasce fluviali appartenenti ai territori di pianura, bassa collina e montano, la modifica dell'art. 38 delle Norme riguardante le aree non idonee alla

localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti riportate nella tav. vR1, e alcune correzioni di errori materiali presenti nel testo normativo.

La Regione, con delibera di Giunta n. 1327 del 23/9/2013, ha espresso il proprio contributo istruttorio sulle proposte contenute nella variante al PTCP, assumendo gli esiti del tavolo di concertazione PTCP-PAI in merito alle modifiche cartografiche della delimitazioni delle fasce fluviali sotto il profilo della sicurezza idraulica, e riscontrando, rispetto alla conformità al PTPR, la non assentibilità di sette proposte.

Nella valutazione della rappresentazione della delimitazione delle fasce fluviali negli elaborati adottati della variante è stata considerata la loro coerenza sia con la pianificazione di bacino sia con le tutele disciplinate dagli articoli 17 e 18 del PTPR. Relativamente alla conformità delle varianti al piano di bacino il gruppo di lavoro assume le determinazioni concordate nel tavolo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI come riportate nell'allegato 3 alla Relazione illustrativa e quindi esprime parere positivo sulle modifiche dei tratti interessati dal PAI .

Relativamente alle modifiche cartografiche che comportano variazione delle delimitazione delle zone soggette alla disciplina del PTPR, si ritiene che la Provincia abbia tenuto un approccio alla salvaguardia del sistema fluviale imperniato prevalentemente sugli aspetti idraulici a scapito degli aspetti paesaggistici.

La variante adottata propone, oltre alle sette perimetrazioni già assentite, anche quattro delle sette modifiche non condivise in fase di consultazione preliminare e precisamente la C05, la C06, la C10 e la C12. In merito alle proposte C05, C10 e C12 si esprimono le seguenti considerazioni:

Variante C05 - Trebbia - Comune di Gossolengo - Località Case di Trebbia

L'area per la quale è richiesta la riclassificazione da zona B2 (di recupero ambientale del sistema fluviale) a Zona C2 (non protetta da difese idrauliche) risulta classificata negli strumenti di settore delle attività estrattive quale "impianto fisso di lavorazione inerti", per il quale è attualmente in corso l'attuazione del Programma di Riqualificazione e Sviluppo, approvato dal Comune di Gossolengo. Per tale area vale l'indirizzo contenuto nell'art. 116, comma 9, del PTCP, per cui all'interno delle fasce fluviali occorre "ripristinare le aree dismesse alla naturalità tipica delle zone fluviali" e ancora che "Al

termine dell'attività le aree dovranno essere ripristinate all'uso agricolo e/o ad eventuali usi compatibili previsti dal Parco del Trebbia", inoltre l'art.55, comma 7, del PIAE, dispone che "Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco.

Alla luce dei chiarimenti, sopra riportati, forniti dall'Amministrazione provinciale la proposta di variante è assentibile.

Variante C10- Riglio - Comune di San Giorgio Piacentino - Località Case Nuove

La proposta preliminare è stata confermata in considerazione del fatto che l'area interessata, caratterizzata da un elevato grado di antropizzazione, in quanto agricola e adiacente ad un insediamento industriale, nel suo insieme non presenta evidenze di connessione paesaggistica ai corsi d'acqua presenti. Le quinte vegetate costituiscono un elemento di separazione naturale verso il sistema fluviale, che rimane comunque salvaguardato, anche in ragione delle specifiche individuazioni contenute nella Tav. A2 del PTCP.

Alla luce dei chiarimenti, sopra riportati, forniti dall'Amministrazione provinciale la proposta di variante è assentibile.

Variante C12- Arda - Comuni di Cortemaggiore e Villanova sull'Arda - Località Codognolo/Ponte ferroviario Fidenza-Cremona

Tenuto conto che all'interno delle zone B3 è concessa ampia possibilità di azione, non contemplata per le medesime zone dalle disposizioni dell'art.17 del vigente PTPR, in considerazione del fatto che la proposta consiste nel ripristino della delimitazione contenuta nel PTCP 2000, modificata in sede di Variante PTCP 2010 per mero errore tecnico, la proposta di variante si ritiene assentibile.

In materia di valutazione ambientale e strategica la Provincia di Piacenza ha ritenuto di utilizzare nel Rapporto Ambientale una metodologia che ricalca quella predisposta per la VALSAT del PTCP vigente. Il Rapporto Ambientale, tuttavia, non contiene un riesame ex-post della VALSAT, né gli esiti del monitoraggio effettuato negli anni trascorsi dall'approvazione del PTCP vigente (tramite gli indicatori individuati nella VALSAT del 2010), attraverso il quale

valutare l'andamento delle scelte di piano e dell'aggiornamento del quadro conoscitivo. Inoltre, facendo riferimento al comma 5 della L.R. n. 20/2000, la Provincia ha ritenuto di applicare la procedura di valutazione ambientale solo alle varianti di perimetrazione del sistema di tutela dei corsi d'acqua superficiali (fasce fluviali).

Pertanto non sono state condotte valutazioni sulla modifica all'art. 38 delle Norme del PTCP in merito alla gestione dei rifiuti nelle fasce fluviali ("regolamentazione" di residue attività di gestione rifiuti insediate precedentemente all'introduzione delle fasce fluviali e non ancora esaurite nelle rispettive esigenze produttive), né alle modifiche normative introdotte al fine di risolvere incertezze interpretative o errori materiali.

Nel dettaglio, la valutazione condotta riprende la VALSAT del PTCP vigente e non ne prevede alcun aggiornamento o modifica, neppure nelle tavole di VALSAT (Tavola VALSAT _2 "Propensione alla tutela naturalistica" e Tavola VALSAT _1 "Sensibilità ambientale rispetto al potenziamento del sistema produttivo"), date anche le modeste dimensioni degli areali delle variazioni.

Si apprezza, d'altra parte, la contestuale elaborazione di una valutazione e analisi delle scelte delle varianti alle fasce fluviali effettuata tramite specifiche Schede, rappresentative delle componenti conoscitive e valutative finali di ciascuna variante.

Si apprezza inoltre l'organizzazione delle schede (inquadramento, caratterizzazione urbanistico-territoriale, caratterizzazione idraulica, caratterizzazione paesaggistica) e la formulazione della sintesi valutativa secondo una metodologia di analisi SWOT, cioè con evidenza dei temi e degli elementi che costituiscono i caratteri di forza e di criticità della variante. Al termine di tale iter, la proposta conclusiva si identifica per il carattere di compatibilità e sostenibilità in ordine alle tutele e agli obiettivi del PTCP. Tali schede, tuttavia, non sembrano contenere alcuna misura di mitigazione e/o compensazione, nonostante le analisi di caratterizzazione in taluni casi ne suggerirebbero la formulazione.

Sulla base delle valutazioni e dei pareri espressi dalle Direzioni Generali coinvolte nel Gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 27, comma 7, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, si esprimono le seguenti motivate riserve:

1. In merito alla proposta di variante cartografica C06 - Trebbia - Comune di Gazzola - Località Pizzilgherra

L'attuale classificazione della porzione di terrazzo prossima al corso d'acqua deve essere mantenuta mentre l'eliminazione della tutela nella porzione di area retrostante è assentibile;

Motivazione

Si riconferma la valutazione espressa in sede di contributo istruttorio, sottolineando che la scheda illustrativa della proposta di modifica, al paragrafo "caratterizzazione paesaggistica", conferma l'appartenenza delle zone in esame a un ambito di interesse paesaggistico costituito dal terrazzo stesso, dal meandro del Trebbia, dal vicino bosco di Croara e dal fatto di essere all'interno del Parco regionale fluviale del Trebbia. Va precisato che l'art. 12 del PTCP (Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua) consente, all'interno delle zone B3 la realizzazione di opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia per le attività agricole e residenze rurali connesse alle conduzioni aziendali, nonché interventi di ristrutturazione edilizia e di sopraelevazione con aumento di superficie e volume (art.13, comma 5, lettere g. e h.) concedendo ampia possibilità di azione, peraltro non contemplata per le medesime zone dalle disposizioni dell'art.17 del vigente PTPR.

In materia di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale:

a) considerazione di carattere generale:

2. si chiede di riportare nel Rapporto Ambientale, qualora disponibili, gli esiti del monitoraggio condotto dall'approvazione del PTCP e relativa VALSAT (luglio 2010) tramite gli indicatori allora individuati, in particolare per la matrice "risorse idriche";

Motivazione

Il Rapporto Ambientale non contiene un esame ex-post della VALSAT, né gli esiti del monitoraggio effettuato negli anni trascorsi dall'approvazione del PTCP vigente (tramite gli indicatori individuati nella VALSAT del 2010), attraverso il quale valutare l'andamento delle

scelte di piano e dell'aggiornamento del quadro conoscitivo.

3. si chiede di valutare l'opportunità di integrare il Rapporto Ambientale con una sintesi della quantificazione delle aree del territorio soggette a modifica, sulla base della perimetrazione adottata, fornendo anche i dati divisi per zone di tutela della fascia fluviale (evidenziando anche le aree della Rete Natura2000);

Motivazione

Il Rapporto Ambientale non contiene una visione complessiva delle modifiche apportate con la variante in oggetto, la quale prevede in alcuni casi un aumento della tutela e in altri una riduzione della stessa.

- b) considerazioni sulla valutazione delle scelte della variante:

4. si chiede di valutare l'opportunità di citare il tema del 'Cambiamento Climatico', e inasprimento degli eventi meteorologici estremi, nell'aggiornamento delle fasce fluviali proposte, al fine anche di esplicitare l'obiettivo di incremento della resilienza del territorio e dell'adattamento;

Motivazione

Nel contesto della variante e del tema delle fasce fluviali, i recenti estremi eventi meteorologici che hanno anche riguardato le piene del Po, e i relativi danni ambientali, pongono l'attenzione sulla revisione sui modelli in essere e sulle misure di adattamento al cambiamenti climatico esistenti e in progetto.

5. si chiede di valutare l'opportunità di integrare il Rapporto Ambientale, e in particolare le Schede, con valutazioni complessive sui potenziali effetti derivanti dalla riduzione della tutela, tra cui la possibilità di realizzare nuove infrastrutture o urbanizzazione/edificazione, a seguito anche di modifica delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;

Motivazione

La valutazione condotta nel Rapporto Ambientale riprende la ValSAT del PTCP vigente e non ne prevede alcun aggiornamento o modifica, data la visione complessiva e le modeste dimensioni degli areali delle variazioni.

D'altra parte, le Schede presentano analisi di dettaglio che tuttavia potrebbero essere integrate con ulteriori valutazioni ambientali.

6. si chiede di valutare l'opportunità di riportare nel Rapporto Ambientale valutazioni in merito alla presenza di eventuali residue attività di gestione di rifiuti in contesti fluviali soggetti a tutela (fasce A e B), insediate precedentemente all'introduzione delle fasce fluviali e non ancora esaurite nelle rispettive esigenze produttive, eventualmente richiamando misure di mitigazione e disposizioni (e vigenti obiettivi di ripristino e riqualificazione di altri piani).

Motivazione

Facendo riferimento al comma 5 della LR n. 20/2000, la Provincia di Piacenza ha ritenuto di non condurre valutazioni sulla modifica all'art. 38 delle Norme del PTCP in merito alla gestione dei rifiuti nelle fasce fluviali, né alle modifiche normative finalizzate al risolvere incertezze interpretative o errori materiali.

- c) considerazioni puntuali sulle varianti alle fasce fluviali:

7. con riferimento alla variante C05 (relativa ad una riduzione di tutela di un'area estrattiva adiacente un sito SIC/ZPS e inclusa all'interno del Parco regionale fluviale del Fiume Trebbia, non supportata da verifiche idrauliche), si chiede di dettagliare maggiormente la valutazione contenuta nella scheda, integrandola, tra le altre cose, con gli esiti aggiornati dello Studio di Incidenza, e con le eventuali disposizioni e prescrizioni contenute nel nuovo PIAE, tra le quali gli "obiettivi di ripristino e riqualificazione" previsti per l'assetto finale dei luoghi;

Motivazione

Le caratteristiche del contesto potrebbero suggerire il mantenimento della tutela, in coerenza con gli obiettivi di tutela del Parco; un maggiore dettaglio delle disposizioni previste dal PIAE potrebbe contribuire a riconoscere la rilevanza paesaggistica del parco fluviale.

8. con riferimento alla variante C06 (relativa ad una riduzione di tutela di un'area a uso turistico

residenziale, comprendente un campo da golf, adiacente un sito SIC/ZPS e inclusa all'interno del Parco regionale fluviale del Fiume Trebbia), si chiede di dettagliare maggiormente la valutazione contenuta nella scheda, integrandola, tra le altre cose, con gli esiti aggiornati dello Studio di Incidenza, e prevedere eventuali condizioni e limiti di sostenibilità ed eventuali misure di mitigazione volte a impedire impatti alla componente paesaggistica e naturalistica dell'area a seguito di conseguenti potenziali incrementi dell'uso residenziale/turistico delle aree;

Motivazione

Le caratteristiche del contesto potrebbero suggerire il mantenimento della tutela (B3), in coerenza con gli obiettivi di tutela del Parco, al fine anche di evitare che la nuova zonizzazione (C2) consenta eventuali incrementi 'incondizionati' della già elevata antropizzazione documentata nella scheda, insieme alla scarsa presenza vegetazionale, nonostante l'adiacenza all'alveo attivo (zona A1).

9. con riferimento alla variante C10 (relativa ad una riduzione di tutela di un'area agricola adiacente ad un insediamento industriale), si chiede di dettagliare maggiormente la valutazione contenuta nella scheda, integrandola, tra le altre cose, con eventuali condizioni e limiti di sostenibilità ed eventuali misure di mitigazione/compensazione volte a impedire impatti alla componente paesaggistica e naturalistica dell'area a seguito di conseguenti potenziali incrementi dell'uso antropico delle aree;

Motivazione

Le caratteristiche dell'area, alla confluenza del Torrente Riglio e Rio Ogone, e un approfondimento del contesto, potrebbero suggerire un mantenimento della tutela, o un potenziamento delle quinte vegetate che costituiscono un elemento di separazione/filtro verso eventuali incrementi di usi antropici.

10. con riferimento alla variante C12 (relativa ad una riduzione di tutela di un'area adiacente il torrente Arda), si chiede di dettagliare maggiormente la valutazione in particolare quanto contenuto nella scheda relativamente a "eventuali interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico", per la tutela "finalizzata

a perseguire il mantenimento dei caratteri attuali, favorendo la conservazione delle destinazioni d'uso presenti". Si chiede inoltre di aggiornare la scheda della variante C12 con gli esiti del tavolo tecnico di approfondimento "Arda", tenendo anche in considerazione i contributi dei soggetti coinvolti (parere del Consorzio di Bonifica di Piacenza, che segnala precarie condizioni di officiosità del torrente Arda, esprimendo parere sfavorevole alla variante).

Motivazione

Un approfondimento delle caratteristiche paesaggistiche dell'area, ancorché compromesse, e del rischio idraulico oggetto del tavolo di approfondimento "Arda", potrebbe suggerire un mantenimento della tutela, o la previsione di misure di adeguate misure di mitigazione.

d) definizione delle "ragionevoli alternative" della Variante:

11. si chiede di integrare il Rapporto Ambientale/Schede, evidenziando le "ragionevoli alternative" tenute in considerazione nell'elaborazione delle varianti, oltre agli eventuali scenari futuri alternativi ipotizzati;

Motivazione

Non è presente negli elaborati una sintesi delle ragioni della scelta delle varianti e delle ragionevoli alternative.

e) individuazione della misure di mitigazione/compensazione:

12. si chiede di valutare l'opportunità di integrare le schede relative alle varianti alle fasce fluviali, tramite identificazione di limiti e condizioni della loro sostenibilità, eventualmente mediante individuazione di adeguate misure di mitigazione e/o compensazione previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente potenzialmente derivanti dalle varianti, specie in quelle che prevedono una riduzione della tutela. In particolare, si chiede di valutare l'opportunità di prevedere la subordinazione dell'attuazione di potenziali conseguenti espansioni urbanistiche al rispetto di prescrizioni volte a ridurre il rischio in termini di protezione dall'evento idraulico e/o di riduzione della vulnerabilità, e alla realizzazione di misure di mitigazione/compensazione

volte a mantenere/incrementare la tutela della componente naturalistica e paesaggistica;

Motivazione

Le schede non sembrano contenere alcuna misura di mitigazione e/o compensazione, nonostante le analisi di caratterizzazione in taluni casi ne suggerirebbero la formulazione.

13. si chiede di integrare le schede relative alle varianti C05 e C06 con le informazioni citate al punto precedente e di aggiornare coerentemente le mitigazioni proposte nello Studio di Incidenza;

Motivazione

Le schede non sembrano contenere alcuna misura di mitigazione e/o compensazione, nonostante le analisi di caratterizzazione in taluni casi ne suggerirebbero la formulazione.

14. si chiede di prevedere un opportuno rimando nell'apparato normativo, al fine di rendere cogenti i contenuti e limiti/condizioni delle schede per le successive fasi di attuazione;

Motivazione

Le schede non sembrano contenere alcuna misura di mitigazione e/o compensazione, nonostante le analisi di caratterizzazione in taluni casi ne suggerirebbero la formulazione.

f) considerazioni sul monitoraggio del piano:

15. si chiede di valutare l'opportunità di affiancare al piano di monitoraggio complessivo del PTCP, di cui si condividono i contenuti, un monitoraggio specifico relativamente alle varianti, mediante individuazione di indicatori nelle schede, in relazione alle caratteristiche specifiche delle aree di variante. Tale monitoraggio potrà consentire la verifica dell'efficacia delle nuove perimetrazioni proposte nei casi di aumento della tutela, o l'assenza di impatti ambientali (paesaggistici e naturalistici) e/o assenza di incremento del rischio idraulico, nei casi di variante in riduzione della tutela esistente;

Motivazione

Il monitoraggio complessivo del PTCP non sembra consentire la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle nuove perimetrazioni proposte (sia nei casi di aumento della tutela che nei casi di riduzione della stessa).

g) considerazioni sulla valutazione di incidenza del piano:

16. in considerazione del fatto che a seguito delle varianti C05 e C06, gli strumenti urbanistici comunali potrebbero prevedere modifiche agli usi delle aree, si chiede di valutare l'opportunità di prevedere misure di mitigazione volte a impedire una incidenza negativa nei confronti dei siti della Rete Natura 2000. Si chiede inoltre di richiamare gli esiti dello Studio di incidenza all'interno del Rapporto Ambientale;

Motivazione

Il rapporto Ambientale deve prevedere i contenuti dello studio di incidenza (allegato G Decreto n. 357/97) necessari al fine di coordinare la VAS con la procedura di Valutazione di Incidenza del Piano. La Valutazione di Incidenza dovrà essere acquisita al fine dell'espressione del parere motivato VAS. Si ricorda che la valutazione non può di norma essere rimandata alla VIA e/o VINCA di successive fasi di attuazione, se non per la definizione puntuale di misure per determinate scelte attuative che non presuppongono impatti significativi, cumulativi.

A seguito delle modifiche apportate alla L.R. n. 20/2000 dalla L.R. n. 23/2009 il percorso amministrativo per l'approvazione della presente variante prevede che, in merito ai temi che comportano anche modifica delle delimitazioni cartografiche riguardanti le tutele disciplinate dal PTPR, cioè l'aggiornamento della Tavola A1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale", la variante dovrà essere assoggettata al procedimento di cui all'art. 40 quinquies della L.R. n. 20/2000 e pertanto sarà necessario acquisire l'intesa dell'Assemblea Legislativa.

Si invita la Provincia di Piacenza a fornire, in sede di controdeduzioni, una stesura organica degli elaborati controdedotti che evidenzino le variazioni al PTCP introdotte in accoglimento sia delle riserve regionali di cui all'art. 27, comma 7, della L.R. 20/2000 sia delle eventuali

osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui al comma 6 dell'art. 27 della medesima legge regionale;

Si dà atto che i verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro, unitamente alle valutazioni e ai pareri trasmessi dalle Direzioni Generali coinvolte nel medesimo Gruppo, sono depositati, unitamente alla presente relazione, presso il Servizio Programmazione territoriale e sviluppo della montagna della Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali.>>>

Ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro interdirezioni in merito alla proposta di variante specifica al PTCP della Provincia di Piacenza, contenute nella relazione tecnica predisposta dallo stesso Gruppo di lavoro e conservata agli atti del Servizio Programmazione territoriale e Sviluppo della montagna;

Dato atto del parere allegato;

Ai sensi dell'art.27 bis della L.R. n. 20/2000;

Su proposta dell'Assessore a Programmazione territoriale, urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e trasporti, Alfredo Peri;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- a) di assumere, ai sensi dell'art. 27, comma 7, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. le riserve sulla proposta di variante specifica al PTCP della Provincia di Piacenza, adottata con deliberazione di Consiglio n. 71 del 20 dicembre 2013, proposte dal Gruppo di lavoro interdirezioni, così come riportate e numerate dal n. 1 al n. 16 nella parte narrativa del presente atto e qui integralmente richiamate;
- b) di richiedere alla Provincia di Piacenza di accogliere nella Variante specifica al PTCP in corso di approvazione tutte le indicazioni espresse nelle stesse riserve e di esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate sulle eventuali riserve non recepite, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L.R n. 20/2000 e s.m.i.;

- c) di invitare l'Amministrazione Provinciale a fornire in sede di deduzioni una stesura organica degli elaborati di piano controdotti che evidenzino le eventuali modifiche apportate in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni pervenute alla variante al PTCP adottata;
- d) di dare atto che la relazione istruttoria sottoscritta dai rappresentanti delle Direzioni Generali coinvolte nel Gruppo di lavoro, unitamente ai pareri trasmessi dalle stesse, è depositata presso il Servizio Programmazione territoriale e Sviluppo della montagna della Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali;
- e) di dare atto che, alla luce delle modifiche apportate alla LR 20/2000 dalla LR 23/2009, sarà necessario acquisire l'intesa dell'Assemblea legislativa in merito alle modifiche proposte per l'aggiornamento della Tavola A1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" del PTCP che comportano variante alle delimitazioni cartografiche di tutele disciplinate dal PTPR;
- f) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Piacenza, così come previsto all'art. 27 bis, comma 2, della L.R. n. 20/2000.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/532

data 03/04/2014

IN FEDE

Enrico Cocchi

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'